

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) da talune parti del Sud Africa e dall'Uruguay

[notificata con il numero C(2009) 9362]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano⁽²⁾ fissa norme in merito alle importazioni nella Comunità di partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano. La decisione fissa altresì elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali prodotti.

(2) All'allegato II, parte 3, della decisione figura un elenco di paesi terzi e di parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati.

(3) A norma della decisione 2007/777/CE, sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da carni di bovini, ovini e caprini domestici e di artiodattili di allevamento (esclusi i suini) sottoposte ad un trattamento specifico da una regione del Sud Africa indenne dall'afra epizootica.

(4) Il Sud Africa ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione all'importazione nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da artiodattili selvatici originari della stessa regione del Sud Africa già autorizzata per le specie domestiche.

(5) Varie ispezioni comunitarie effettuate nel Sud Africa hanno dimostrato che l'autorità veterinaria competente di tale paese terzo fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla legislazione comunitaria ai sensi dell'articolo 8, punto 1, primo comma, della direttiva 2002/99/CE.

(6) È quindi opportuno autorizzare le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da artiodattili selvatici (esclusi i suini) dalla regione del Sud Africa già autorizzata ad esportare prodotti analoghi ottenuti da animali domestici, a condizione che le carni essiccate in questione siano state sottoposte al trattamento specifico «E» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(7) D'altra parte, l'Uruguay è attualmente elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. Di conseguenza, sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carni di bovini domestici sottoposte a uno specifico trattamento e originarie di tale paese terzo.

(8) L'Uruguay ha chiesto alla Commissione di autorizzare altresì le importazioni nella Comunità delle sue carni essiccate ottenute da carni di animali bovini domestici che siano state sottoposte al trattamento specifico adeguato.

(9) Tenendo conto della situazione di polizia sanitaria in Uruguay, è opportuno autorizzare le importazioni da tale paese terzo nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da carni di animali bovini domestici che siano state sottoposte al trattamento specifico «E» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2010.

Articolo 1

Articolo 3

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

1) La voce «Uruguay» nella parte 2 è sostituita dalla seguente:
«Uruguay ⁽¹⁾»;

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

2) La parte 3 è sostituita dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

«PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capriini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento	Ratiti	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina — AR	F	F	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
NA	Namibia	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	XXX
	Namibia NA-1	E	E	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	
UY	Uruguay	E	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
ZA	Sud Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	XXX
	Sud Africa ZA-1	E	E	XXX	XXX	E	E	A	E	XXX	A	A	E	
ZW	Zimbabwe	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	E	A	E	XXX

XXX Non viene redatto alcun certificato e non sono autorizzate le importazioni nella Comunità di biltong/jerky e di prodotti a base di carne pastorizzati a meno che il paese interessato sia autorizzato nella parte 2 per il trattamento "A" relativamente alle specie in questione.»